

Roma, 6 maggio 2019

Nota di approfondimento

Le tariffe della TARI applicabili agli agriturismi

La tendenza di alcuni Comuni ad assimilare, ai fini della Tari, gli agriturismi agli alberghi o ai ristoranti è stata recentemente dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato con la sentenza del 19 febbraio 2019 n. 1162.

In particolare, nella sentenza in commento, il Consiglio di Stato conferma la posizione assunta dal Tar Umbria, laddove, a seguito del ricorso presentato dai titolari di alcune aziende agrituristiche nei confronti di un Comune, era giunto alla conclusione che, **sebbene l'attività agriturbistica fosse da classificarsi come utenza non domestica**, in quanto i rifiuti prodotti non potevano considerarsi alla stregua di quelli provenienti dalle unità abitative, **ciò non avrebbe dovuto condurre alla conclusione che si trattasse di rifiuti provenienti da attività commerciale, in quanto l'attività agriturbistica era da qualificarsi come agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.**

Il Tar Umbria ha ritenuto quindi illegittimo l'operato dell'amministrazione comunale per aver riservato pari trattamento a situazioni intrinsecamente dissimili; infatti *“le ragioni di proporzionalità ed adeguatezza richiedevano che la discrezionalità amministrativa tariffaria introducesse nel Regolamento una o più sottocategorie, sulla base di appositi parametri relativi al contenuto delle prestazioni fornite, considerando, ad esempio, il numero dei pasti o dei clienti ospitabili e la stagionalità dell'attività: sottocategorie d'altronde espressamente consentite ai sensi dell'art.1, commi 659 e 660 l.n. 147 del 2013, considerando il favore legislativo verso le iniziative di valorizzazione del settore, ex art. 1 l.n. 96 del 2006”* (sent. TAR Umbria n. 77 del 2018).

Con l'appello proposto al Consiglio di Stato, il Comune argomentava di aver applicato, per la commisurazione delle tariffe, il cosiddetto “metodo normalizzato” di cui al DPR 158/1999, il quale stabilisce, per le utenze non domestiche, *“coefficienti di produttività di rifiuti per ogni categoria, in uno spazio tra un minimo e un massimo, senza prevedere categorie o sottocategorie di utenze diverse rispetto a quelle*

indicate". Pertanto, in assenza di una specifica classificazione per l'attività agrituristica, il Comune ha optato per l'assimilazione alla categoria alberghiera, considerandola la più affine.

Il Collegio ha ritenuto infondato l'appello del Comune, ritenendo ben impostato l'operato del Tar che *"nell'annullare la delibera comunale di regolamentazione della Tari per gli agriturismi 2014, ha fatto riferimento ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza che già la giurisprudenza ha detto cogenti anche in questa materia (Cons.Stato, V 1 agosto 2015, n.3781)"*.

Sulla base di questo assunto, il Consiglio di Stato ha rilevato, *"proprio in vista del proporzionato, ragionevole e adeguato uso della discrezionalità tecnica, l'articolo unico commi 659 e 660, l.27 dicembre 2013, n.147 stabilisce che al di là del metodo normalizzato, il Comune ha comunque il potere di introdurre riduzioni tariffarie e esenzioni, in parte già individuate dalla legge"*, tra le quali meritano una citazione *"i fabbricati rurali ad uso abitativo"*.

Inoltre, il Collegio ritiene fondamentale considerare in questo contesto che *"l'assimilazione praticata implica invece una presunzione di equivalenza di condizione soggettiva: quando, all'opposto, l'ordinamento differenzia le due fattispecie, sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale e delle finalità dell'attività, sia dal punto di vista dell'ordinamento del turismo"*.

Infatti, l'attività agrituristica è considerata specificazione dell'attività agricola (cfr. Cass, III, 13 aprile 2007, n.8851; Cass. trib., 14 febbraio 2014, n. 3455) e non attività assimilabile a quella alberghiera, dalla quale la dividono finalità e regime.

Queste considerazioni portano il Consiglio di Stato a ritenere la parificazione tariffaria operata dal Comune viziata da *"eccesso di potere per trattamento eguale di situazioni ineguali e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza"*, richiamando la facoltà comunale di determinare apposite sottocategorie in grado di meglio proporzionare il prelievo alla *"connotazione specifica dell'attività e all'effettiva capacità di produzione, per quantità e qualità."*

La sentenza in commento non lascia quindi spazio a dubbi interpretativi: agli agriturismi devono essere applicate tariffe specifiche. Il principio è stato più volte ribadito da IFEL, tanto in sede di formazione al personale comunale che in risposta a quesiti specifici inviati dai Comuni, quando veniva indicato che nella classificazione delle utenze, ai fini della ripartizione del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, in relazione agli agriturismi occorre tenere conto dei diversi elementi che incidono sul costo di gestione dei rifiuti. Questo va effettuato mediante: una riduzione per stagionalità; l'applicazione di coefficienti di riduzione mirata che tengano conto delle diverse limitazioni operative (n. pasti, n. clienti ospitabili, eventuale esercizio di compostaggio); l'opportunità di considerare il favore del legislatore verso l'attività agricola.

Il principio è peraltro analogo a quello espresso nella nota IFEL sulla *"Quantificazione della tariffa rifiuti per i bed & breakfast"* del 15 marzo 2016,

laddove l'indicazione costantemente fornita ai Comuni richiedenti "è stata orientata alla inopportunità di equiparare il B&B ad un albergo, accompagnata dalla possibilità di prevedere una tariffa apposita che tenga conto della potenzialità di produzione dei rifiuti da parte di tale tipologia di struttura, sicuramente maggiore di una civile abitazione. In assenza di un'apposita tariffa deliberata dal Comune in relazione a tali specifiche attività ricettive, l'IFEL ha consigliato di applicare la tariffa dell'utenza domestica."

In conclusione, tenuto conto anche del contenuto della sentenza del CdS in commento, è dunque consigliabile che per la determinazione delle tariffe Tari da applicare agli agriturismi si tenga conto, in primo luogo, **della specificità dell'attività svolta**, in quanto l'agriturismo è finalizzato dalla legge all'obiettivo primario di **recupero del patrimonio edilizio rurale**; in secondo luogo occorre **valutare la stagionalità dell'attività, la minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi**, legata al numero massimo di pasti e posti letto offerti.

Infine, a queste considerazioni deve aggiungersi l'eventuale effettuazione del compostaggio *in loco* della frazione organica dei rifiuti prodotti, in quanto requisito per accedere a riduzioni tariffarie specifiche.